Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 218 del 2 settembre 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 settembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione della delibera adottata in data 1° luglio 1966 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, concernente le tabelle dei coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione della delibera adottata in data 27 giugno 1966 dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, concernente le tabelle dei coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione della delibera adottata in data 1° luglio 1966 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, concernente le tabelle dei coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici nella seduta del 1° luglio 1966, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, per la determinazione dei coefficienti attuariali e delle rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi previsti dalla medesima legge, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, nel testo annesso al presente decreto, i coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi previsti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici nella seduta del 1° luglio 1966 citata nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni:
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

Norme di attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernenti il riscatto di servizi o periodi ai fini dell'indennità di buonuscita del Fondo di previdenza presso l'Istituto postelegrafonici.

1. — L'insieme dei servizi o periodi ammessi a riscatto in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si considera espresso in mesi computando per un mese intero la frazione di mese.

Il *periodo complessivamente utile ai fini della misura* della indennità di buonuscita si valuta in anni interi, ai sensi degli articoli 130 e 136 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.

2. — Nel caso di iscritto che abbia chiesto ed ottenuto il riscatto e che cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto all'indennità di buonuscita, i servizi o periodi riscattati si valutano ai fini della liquidazione dell'assegno vitalizio.

3. — Per ottenere il riscatto il dipendente deve farne domanda all'Istituto postelegrafonici per il tramite della Direzione provinciale delle Poste e telecomunicazioni.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio e deve essere istruita a cura dell'Amministrazione.

Per gli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 gennaio 1966 a sei mesi dopo la data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, la domanda di riscatto può essere presentata, entro il predetto termine, anche dai loro superstiti.

4. — Le domande di riscatto debbono pervenire all'Istituto postelegrafonici debitamente istruite entro dodici mesi dalla data della loro presentazione alle Direzioni provinciali P. T. competenti.

Comunque si considerano pervenute in tempo utile le domande che giungeranno all'Istituto postelegrafonici entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme.

5. — Il contributo di riscatto dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza si determina con le norme riportate nell'allegato *A*.

6. — In ordine alla domanda di riscatto è adottata deliberazione del presidente dell'Istituto postelegrafonici e di essa viene data comunicazione all'iscritto, tramite la Direzione provinciale P.T.

7. — L'iscritto, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al n. 6, può effettuare il pagamento del contributo di riscatto, determinato nel modo indicato al n. 5, mediante versamento in conto corrente postale intestato a: Istituto postelegrafonici — Riscatto buonuscita — ovvero può esprimere rinuncia al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata a: Istituto postelegrafonici — riscatto buonuscita.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo è trasformato, in base alle norme contenute nell'allegato *B*, in rate mensili posticipate costanti da pagarsi per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato ma, in in ogni caso, non superiore a 180. Il pagamento rateale si effettua mediante trattenuta sullo stipendio a decorrere dal secondo mese successivo a quello della scadenza del predetto termine.

8. — L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può chiedere l'esonero del pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso il periodo riscattato è pari a quello richiesto, ridotto in proporzione al rapporto fra i due coefficienti dell'unita tabella 3 relativi, rispettivamente, al numero delle rate pagate ed al numero di quelle complessivamente dovute.

9. — Per l'iscritto che cessi dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, il valore capitale del debito residuo si calcola con le norme contenute nell'allegato *C*.

Nei casi di cessazione con diritto alla indennità di buonuscita da parte dell'iscritto o dei suoi superstiti, il valore capitale del debito residuo viene trattenuto dall'indennità spettante.

L'iscritto che cessi dal servizio con diritto all'assegno vitalizio ha la facoltà di chiedere la concessione dell'esonero di cui al precedente n. 8, ovvero di estinguere il debito residuo in unica soluzione.

Nei casi di cessazione dal servizio, senza diritto alle prestazioni previdenziali, o, comunque senza che il servizio riscattato possa essere valutato ai fini delle prestazioni *medesime, l'eventuale debito residuo si considera estinto.*

10. — Qualora sia previsto il collocamento a riposo per limiti di età entro un anno dalla data di ricezione da parte dell'Istituto postelegrafonici della domanda di riscatto completamente istruita, la ratizzazione del contributo di riscatto in unica soluzione prevista dal n. 7 in nessun caso viene effettuata.

Per l'iscritto che non abbia provveduto al versamento del contributo di riscatto in unica soluzione prima della data del collocamento a riposo e che non abbia rinunciato nè intenda rinunciare al riscatto stesso, il contributo viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio diretto.

Nel caso contemplato dal comma precedente, qualora, anteriormente alla data del previsto collocamento a riposo, intervengano modifiche nello stato giuridico dell'iscritto che comportino un differimento della data suindicata, l'iscritto stesso deve darne tempestiva comunicazione all'Istituto postelegrafonici. In tal caso il contributo di riscatto viene trasformato, nel modo indicato al precedente n. 7, in rate mensili posticipate pagabili dal secondo mese successivo a quello prima previsto per la cessazione dal servizio.

In mancanza di tale comunicazione il contributo di riscatto in unica soluzione viene maggiorato degli interessi al 4,50 % annuo composto, per il periodo intercorrente dalla data della prevista cessazione a quello della cessazione effettiva e viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio diretto.

11. — Nel caso di cessazione dal servizio prima del pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione ovvero prima dell'inizio dei versamenti rateali qualora l'iscritto o i suoi superstiti non abbiano rinunciato nè intendano rinunciare al riscatto, il contributo viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio diretto.

ALLEGATO *A*

Norme per la determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione

I. — Per la determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione si considerano:

a) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto;

b) il periodo da riscattare espresso in mesi interi;

c) l'età del dipendente alla data di presentazione della domanda, espressa in anni interi trascurando la frazione di anno non superiore a sei mesi e computando per un anno la frazione superiore a sei mesi;

d) l'età di collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica — o grado — rivestita alla data di presentazione della domanda.

Il contributo di riscatto in unica soluzione, dovuto per ogni 1000 lire della retribuzione di cui alla precedente lettera *a*) e per ogni mese del periodo di cui alla tettera *b*), è pari al coefficiente dell'unita tabella 1 relativa alle età di cui alle lettere *c*) e *d*).

II. — Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente n. I, per data di presentazione della domanda di riscatto si intende:

a) la data del 5 gennaio 1966, nel caso di domanda riferentesi ad iscritto in servizio alla data stessa e presentata dall'iscritto o dai suoi superstiti entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, qualora la domanda risulti pervenuta all'Istituto postelegrafonici debitamente istruita, entro il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ovvero qualora l'iscritto predetto sia cessato dal servizio, entro tale termine;

b) la data di presentazione alle Direzioni provinciali P T. ovvero la data di cessazione dal servizio, se anteriore, nei casi non contemplati alla tellera *a*), purchè la domanda, debitamente istruita risulti pervenuta all'Istituto postelegrafonici, entro i termini previsti dal n. 4 delle norme di attuazione;

c) la data di un anno prima della ricezione da parte dell'Istituto postelegrafonici della domanda, debitamente istruita, ovvero la data di cessazione dal servizio, se anteriore, nei casi che non rientrino fra quelli contemplati alle lettere *a*) e *b*).

III. — Ai fini della determinazione del contributo di riscatto per gli iscritti in servizio al 5 gennaio 1966, o loro superstiti, che abbiano presentato o presentino la domanda entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, qualora ricorra l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del precedente n. II, come retribuzione annua contributiva si considera, anzichè quella risultante dall'applicazione delle disposizioni stesse, la retribuzione, solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.

IV. — Qualora si tratti di iscritto cessato dal servizio dal 6 gennaio al 28 febbraio 1966, il contributo di riscatto è ridotto del 52 %.

segue ALLEGATO *A* TABELLA 1

Contributi di riscatto in unica soluzione, per ogni 1000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato, validi nel caso previsto dal precedente n. II.

Età alla data della domanda	Età massima di collocamento a riposo									
	≤ 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
20	3,20	3,15	3,10	3,04	2,99	2,94	2,90	2,85	2,82	2,78
21	3,31	3,26	3,20	3,15	3,09	3,04	3,00	2,95	2,92	2,88
22	3,42	3,36	3,31	3,25	3,20	3,14	3,10	3,06	3,02	2,98
23	3,52	3,46	3,40	3,35	3,29	3,23	3,19	3,16	3,11	3,08
24	3,63	3,57	3,51	3,45	3,39	3,33	3,29	3,26	3,22	3,18
25	3,74	3,68	3,62	3,55	3,49	3,43	3,39	3,36	3,32	3,28
26	3,84	3,78	3,72	3,65	3,59	3,54	3,49	3,45	3,42	3,38
27	3,93	3,87	3,81	3,75	3,69	3,63	3,59	3,54	3,51	3,47
28	4,03	3,97	3,91	3,85	3,79	3,73	3,69	3,64	3,59	3,55
29	4,12	4,07	4,01	3,94	3,88	3,82	3,78	3,74	3,69	3,64
30	4,23	4,17	4,11	4,04	3,98	3,92	3,88	3,83	3,79	3,74
31	4,33	4,27	4,20	4,14	4,07	4,01	3,96	3,92	3,87	3,83
32	4,42	4,35	4,29	4,23	4,17	4,10	4,06	4,01	3,96	3,91
33	4,52	4,45	4,39	4,33	4,26	4,19	4,14	4,10	4,05	4,01
34	4,61	4,55	4,48	4,41	4,34	4,28	4,23	4,18	4,14	4,09
35	4,71	4,65	4,58	4,50	4,44	4,37	4,32	4,28	4,23	4,18
36	4,81	4,74	4,67	4,60	4,53	4,45	4,40	4,36	4,31	4,27
37	4,92	4,84	4,76	4,69	4,61	4,54	4,49	4,44	4,39	4,35
38	5,02	4,94	4,86	4,78	4,70	4,63	4,58	4,53	4,48	4,43
39	5,12	5,03	4,96	4,87	4,80	4,71	4,66	4,61	4,56	4,51

segue: ALLEGATO *A* *segue:* TABELLA 1

Contributi di riscatto in unica soluzione, per ogni 1000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato, validi nel caso previsto dal precedente n. II.

Età alla data della domanda	Età massima di collocamento a riposo										
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	≥ 75
≤ 20	2,74	2,71	2,68	2,65	2,63	2,60	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55
21	2,84	2,81	2,79	2,75	2,73	2,70	2,69	2,68	2,67	2,66	2,65
22	2,94	2,91	2,89	2,86	2,84	2,81	2,80	2,79	2,78	2,76	2,75
23	3,04	3,01	2,99	2,96	2,94	2,91	2,90	2,90	2,88	2,87	2,86
24	3,14	3,11	3,09	3,07	3,05	3,02	3,01	3,00	2,99	2,97	2,96
25	3,24	3,22	3,19	3,17	3,15	3,12	3,11	3,10	3,09	3,07	3,06
26	3,33	3,31	3,28	3,27	3,24	3,22	3,21	3,19	3,18	3,16	3,16
27	3,43	3,40	3,38	3,35	3,32	3,30	3,29	3,28	3,27	3,26	3,25
28	3,51	3,48	3,46	3,44	3,42	3,39	3,38	3,38	3,37	3,36	3,35
29	3,60	3,58	3,55	3,53	3,50	3,48	3,47	3,46	3,46	3,45	3,44
30	3,69	3,67	3,64	3,62	3,59	3,57	3,56	3,55	3,55	3,54	3,54
31	3,78	3,75	3,73	3,70	3,68	3,65	3,64	3,64	3,63	3,62	3,61
32	3,87	3,85	3,81	3,79	3,75	3,73	3,72	3,71	3,70	3,69	3,69
33	3,96	3,93	3,90	3,87	3,84	3,81	3,80	3,80	3,79	3,78	3,77
34	4,05	4,01	3,98	3,96	3,92	3,89	3,88	3,87	3,86	3,85	3,85
35	4,13	4,10	4,07	4,04	4,01	3,97	3,96	3,96	3,94	3,93	3,92
36	4,22	4,18	4,15	4,12	4,09	4,06	4,05	4,03	4,02	4,01	4,00
37	4,30	4,27	4,23	4,21	4,17	4,14	4,13	4,12	4,11	4,09	4,08
38	4,38	4,34	4,31	4,28	4,25	4,22	4,21	4,19	4,18	4,17	4,16
39	4,46	4,43	4,39	4,37	4,33	4,30	4,29	4,28	4,27	4,25	4,24

segue: ALLEGATO *A* *segue:* TABELLA 1

Contributi di riscatto in unica soluzione, per ogni 1000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato, validi nel caso previsto dal precedente n. II.

Età alla data della domanda	Età massima di collocamento a riposo									
	≤ 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
40	5,22	5,13	5,05	4,97	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60
41	5,34	5,24	5,16	5,07	4,98	4,89	4,84	4,78	4,73	4,67
42	5,43	5,34	5,25	5,16	5,08	4,98	4,92	4,86	4,81	4,76
43	5,53	5,44	5,34	5,26	5,17	5,08	5,02	4,96	4,90	4,84
44	5,64	5,55	5,45	5,35	5,26	5,17	5,11	5,04	4,98	4,92
45	5,74	5,65	5,55	5,45	5,35	5,26	5,19	5,13	5,07	5,00
46	5,85	5,75	5,66	5,56	5,46	5,36	5,29	5,23	5,15	5,08
47	5,96	5,86	5,76	5,66	5,56	5,46	5,39	5,32	5,24	5,18
48	6,08	5,98	5,87	5,77	5,66	5,56	5,49	5,41	5,34	5,27
49	6,19	6,09	5,98	5,87	5,77	5,66	5,59	5,51	5,43	5,35
50	6,30	6,19	6,09	5,98	5,87	5,77	5,68	5,61	5,52	5,45
51	6,44	6,33	6,21	6,10	5,98	5,87	5,79	5,71	5,62	5,54
52	6,57	6,46	6,35	6,22	6,10	5,98	5,90	5,81	5,72	5,63
53	6,69	6,58	6,47	6,34	6,21	6,09	6,00	5,91	5,82	5,73
54	6,82	6,70	6,58	6,46	6,33	6,19	6,10	6,01	5,93	5,83
55	6,94	6,82	6,69	6,57	6,45	6,30	6,21	6,12	6,02	5,93
56		6,94	6,82	6,70	6,57	6,45	6,35	6,25	6,14	6,03
57			6,94	6,82	6,70	6,57	6,48	6,37	6,25	6,14
58				6,94	6,82	6,69	6,59	6,49	6,37	6,25
59					6,94	6,82	6,71	6,60	6,49	6,36

segue: ALLEGATO *A* *segue:* TABELLA 1

Contributi di riscatto in unica soluzione, per ogni 1000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato, validi nel caso previsto dal precedente n. II.

Età alla data della domanda	Età massima di collocamento a riposo										
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	≥ 75
40	**4,55**	4,51	4,48	4,45	4,42	4,39	4,37	4,36	4,34	4,33	4,32
41	**4,62**	4,59	4,55	4,53	4,49	4,46	4,44	4,44	4,42	4,41	4,39
42	**4,70**	4,66	4,63	4,60	4,57	4,54	4,52	4,51	4,49	4,49	4,47
43	**4,78**	4,75	4,71	4,68	4,65	4,61	4,60	4,59	4,57	4,56	4,55
44	**4,86**	4,82	4,79	4,76	4,72	4,69	4,67	4,66	4,65	4,64	4,62
45	4,93	4,90	4,86	4,83	4,80	4,76	4,75	4,74	4,72	4,71	4,70
46	**5,02**	4,98	4,95	4,91	4,87	4,84	4,82	4,81	4,80	4,79	4,77
47	5,10	5,07	5,02	4,99	4,95	4,92	4,90	4,88	4,87	4,86	4,84
48	**5,19**	5,15	5,11	5,08	5,03	4,99	4,97	4,96	4,95	4,93	4,92
49	**5,28**	5,24	5,19	5,15	5,11	5,07	5,05	5,03	5,02	5,00	4,98
50	**5,36**	5,32	5,28	5,23	5,18	5,14	5,13	5,11	5,09	5,08	5,06
51	**5,45**	5,41	5,36	5,32	5,27	5,23	5,21	5,19	5,17	5,15	5,13
52	5,55	5,50	5,45	5,40	5,35	5,30	5,29	5,27	5,24	5,23	5,21
53	5,65	5,60	5,55	5,49	5,44	5,39	5,36	5,34	5,32	5,30	5,28
54	5,74	5,68	5,63	5,57	5,52	5,46	5,44	5,42	5,40	5,38	5,35
55	5,83	5,77	5,71	5,66	5,61	5,55	5,52	5,50	5,48	5,45	5,43
56	5,93	5,87	5,82	5,75	5,69	5,63	5,61	5,58	5,55	5,52	5,50
57	6,03	5,97	5,90	5,84	5,77	5,71	5,68	5,65	5,62	5,59	5,57
58	6,14	6,07	6,00	5,93	5,86	5,79	5,76	5,73	5,70	5,67	5,64
59	6,24	6,16	6,09	6,02	5,94	5,87	5,83	5,80	5,77	5,74	5,71

segue: ALLEGATO *A* *segue:* TABELLA 1

Contributi di riscatto in unica soluzione, per ogni 1000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato, validi nel caso previsto dal precedente n. II.

Età alla data della domanda	Età massima di collocamento a riposo									
	≤ 55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
60						6,94	6,83	6,71	6,59	6,47
61							6,94	6,83	6,71	6,59
62								6,94	6,83	6,71
62									6,94	6,83
64										6,94
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										

segue ALLEGATO *A* — *segue* TABELLA 1

Contributi di riscatto in unica soluzione, per ogni 1000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato, validi nel caso previsto dal precedente n. II.

Età alla data della domanda	Età massima di collocamento a riposo										
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	≥ 75
60	6,34	6,26	6,19	6,10	6,03	5,95	5,92	5,88	5,84	5,81	5,77
61	6,47	6,39	6,30	6,21	6,13	6,04	6,00	5,97	5,93	5,89	5,85
62	6,59	6,51	6,42	6,32	6,23	6,14	6,09	6,05	6,00	5,96	5,92
63	6,71	6,82	6,53	6,43	6,32	6,22	6,18	6,13	6,09	6,03	5,99
64	6,83	6,73	6,63	6,54	6,42	6,31	6,26	6,21	6,16	6,11	6,06
65	6,94	6,84	6,73	6,63	6,52	6,41	6,35	6,30	6,25	6,19	6,14
66		6,94	6,84	6,73	6,63	6,52	6,46	6,40	6,34	6,27	6,21
67			6,94	6,84	6,73	6,63	6,57	6,51	6,43	6,36	6,29
68				6,94	6,83	6,73	6,67	6,61	6,52	6,45	6,36
69					6,94	6,84	6,77	6,69	6,62	6,53	6,44
70						6,94	6,86	6,78	6,70	6,62	6,51
71							6,94	6,87	6,78	6,70	6,62
72								6,94	6,87	6,78	6,70
73									6,94	6,86	6,78
74										6.94	6.86
75											6,94

ALLEGATO *B*

Norme per la determinazione, nei casi di pagamento rateale del contributo di riscatto, della relativa rata mensile

I — La rata, dovuta mensilmente dall'iscritto nei casi di pagamento rateale del contributo di riscatto, è pari, per ogni 1.000 lire del contributo stesso, al coefficiente della unita Tabella 2 relativo al periodo in cui debbono essere effettuati i versamenti

II. — Qualora, nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, l'iscritto abbia interrotto i versamenti mensili e non abbia chiesto l'esonero dal proseguire i versamenti stessi, questi debbono essere effettuati per un numero di mesi uguale a quello delle rate rimaste insolute e non ancora scadute e per un importo pari alla rata già dovuta maggiorata degli interessi composti, al saggio del 4,50 per cento annuo composto, considerati per un periodo pari a quello dell'interruzione stessa.

TABELLA 2

Coefficienti per la determinazione delle rate da versare mensilmente per il pagamento rateale del contributo di riscatto, per ogni 1000 lire del contributo stesso.

Mesi	Anni							
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	—	86,28	44,09	30,04	23,01	18,81	16,01	14,01
1	1 014,78	79,79	42,40	29,28	22,59	18,53	15,82	13,87
2	508,32	74,23	40,85	28,56	22,17	18,27	15,63	13,73
3	339,50	69,40	39,40	27,87	21,78	18,01	15,45	13,60
4	255,09	65,18	38,07	27,23	21,40	17,76	15,27	13,47
5	204,45	61,46	36,82	26,61	21,03	17,51	15,10	13,34
6	170,68	58,15	35,66	26,02	20,68	17,28	14,93	13,21
7	146,57	55,19	34,57	25,46	20,34	17,05	14,77	13,09
8	128,48	52,53	33,55	24,93	20,01	16,83	14,61	12,97
9	114,41	50,12	32,59	24,42	19,69	16,62	14,45	12,85
10	103,16	47,92	31,69	23,93	19,39	16,41	14,30	12,74
11	93,95	45.92	30,84	23,46	19,09	16,20	14,16	12,63

segue: ALLEGATO *B* *segue:* TABELLA 2

Coefficienti per la determinazione delle rate da versare mensilmente per il pagamento rateale del contributo di riscatto, per ogni 1000 lire del contributo stesso.

Mesi	Anni							
	8	9	10	11	12	13	14	15
0	12,52	11,36	10,43	9,68	9,05	8,53	8,08	7,69
1	12,41	11,27	10,37	9,62	9,01	8,49	8,04	—
2	12,30	11,19	10,30	9,57	8,96	8,45	8,01	—
3	12,20	11,11	10,23	9,51	8,91	8,41	7,97	—
4	12,10	11,03	10,17	9,46	8,87	8,37	7,94	—
5	12,00	10,95	10,10	9,41	8,82	8,33	7,91	—
6	11,90	10,87	10,04	9,35	8,78	8,29	7,88	—
7	11,81	10,80	9,98	9,30	8,74	8,26	7,84	—
8	11,72	10,72	9,92	9,25	8,69	8,22	7,81	—
9	11,62	10,65	9,86	9,20	8,65	8,18	7,78	—
10	11,53	10,58	9,80	9,15	8,61	8,15	7,75	—
11	11,45	10,50	9,74	9,10	8,57	8,11	7,72	—

ALLEGATO C

Norme per la determinazione, nel caso di cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo.

I - In caso di cessazione dal servizio prima del totale versamento delle rate dovute per il riscatto, il valore capitale del debito residuo si ottiene moltiplicando l'importo della rata mensile per il coefficiente dell'unita Tabella 3 relativo al periodo mancante per la estinzione del debito.

TABELLA 3

Coefficienti da applicare all'importo della rata mensile per la determinazione, nel caso di cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo.

Mesi	Anni							
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	—	11,7182	22,9318	33,6625	43,9312	53,7576	63,1609	72,1593
1	0,9963	12,6716	23,8442	34,5356	44,7667	54,5571	63,9260	72,8914
2	1,9890	13,6216	24,7532	35,4055	45,5991	55,3537	64,6883	73,6209
3	2,9781	14,5681	25,6589	36,2722	46,4285	56,1474	65,4478	74,3476
4	3,9635	15.5111	26,5613	37,1358	47,2548	56,9381	66,2045	75,0718
5	4,9453	16,4506	27,4604	37,9961	48,0781	57,7260	66,9584	75,7932
6	5.9236	17,3867	28,3562	38,8533	48,8984	58,5110	67,7096	76,5121
7	6,8982	18,3194	29,2487	39,7074	49,7158	59,2931	68,4580	77,2283
8	7,8693	19,2487	30,1380	40,5584	50,5301	60,0723	69,2037	77,9419
9	8,8368	20,1745	31,0240	41,4062	51,3414	60,8487	69,9467	78,6528
10	9,8008	21,0970	31,9067	42,2510	52,1498	61,6223	70,6869	79,3612
11	10,7613	22,0161	32,7862	43,0926	52,9552	62,3930	71,4244	80,0670

segue: ALLEGATO *C* — *segue:* TABELLA 3

Coefficienti da applicare all'importo della rata mensile per la determinazione, nel caso di cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo.

Mesi	Anni							
	8	9	10	11	12	13	14	15
0	80,7701	89,0102	96,8955	104,4411	111,6619	118,5717	125,1839	131,5115
1	81,4708	89,6807	97,5370	105,0551	112,2494	119,1339	125,7219	—
2	82,1688	90,3486	98,1762	105,6668	112,8347	119,6940	126,2580	—
3	82,8643	91,0142	98,8131	106,2762	113,4180	120,2521	126,7920	—
4	83,5572	91,6773	99,4477	106,8835	113,9990	120,8082	127,3241	—
5	84,2476	92,3380	100,0799	107,4885	114,5780	121,3622	127,8543	—
6	84,9355	92,9962	100,7098	108,0912	115,1548	121,9142	128,3825	—
7	85,6209	93,6521	101,3374	108,6918	115,7295	122,4642	128,9088	—
8	86,3037	94,3055	101,9627	109,2902	116,3021	123,0121	129,4332	—
9	86,9841	94,9566	102,5857	109,8864	116,8726	123,5581	129,9556	—
10	87.6619	95,6052	103,2065	110,4804	117,4411	124,1020	130,4761	—
11	88,3373	96,2515	103,8249	111,0722	118,0074	124,6440	130,9947	—

(6244)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione della delibera adottata in data 27 giugno 1966 dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, concernente le tabelle dei coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Vista la delibera adottata dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale nella seduta del 27 giugno 1966, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, per la determinazione dei coefficienti attuariali e delle rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi previsti dalla medesima legge, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, nel testo annesso al presente decreto, i coefficienti attuariali e le rispettive norme di attuazione, occorrenti per il riscatto dei servizi previsti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, deliberati dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale nella seduta del 27 giugno 1966 citata nella premesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro:
COLOMBO

Norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 dicembre 1965, n 1368, concernenti il riscatto di servizi o periodi ai fini dell'indennità di buonuscita a favore degli iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

Avvertenza. — Nel testo delle seguenti norme la « Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale » verrà brevemente denominata « Cassa ».

1. — L'insieme dei servizi o periodi ammessi al riscatto in applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si considera espresso in mesi computando per un mese intero la frazione di mese.

Il periodo complessivamente utile ai fini della misura dell'indennità di buonuscita si valuta in anni interi, ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

2. — Nel caso di iscritto che abbia chiesto ed ottenuto il riscatto e che cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto all'indennità di buonuscita, i servizi o periodi riscattati si valutano ai fini della liquidazione dell'assegno vitalizio.

3. — Per ottenere il riscatto il dipendente deve farne domanda alla Cassa, per il tramite dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio e deve essere istituita a cura dell'A.S.S.T. predetta.

Per gli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 gennaio 1966 a sei mesi dopo la data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, la domanda di riscatto può essere presentata, entro il predetto termine, anche dai loro superstiti.

4. — Le domande di riscatto debbono pervenire alla Cassa, debitamente istruite, entro 12 mesi dalla data della loro presentazione all'A.S.S.T.

Comunque si considerano pervenute in tempo utile le domande che giungeranno alla Cassa entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme.

5. — Il contributo di riscatto dovuto dagli iscritti alla Cassa si determina con le norme riportate nell'allegato *A*.

6. — In ordine alla domanda di riscatto è adottata deliberazione del Comitato amministratore della Cassa. Di essa viene data comunicazione all'iscritto mediante lettera raccomandata.

7. — L'iscritto, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al n. 6, può effettuare il pagamento del contributo di riscatto, determinato nel modo indicato al n. 5, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Cassa, ovvero può esprimere rinuncia al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata alla stessa Cassa In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo è trasformato, in base alle norme contenute nell'allegato *B*, in rate mensili posticipate costanti da pagarsi per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato ma, in ogni caso, non superiore a 180. Il pagamento rateale si effettua mediante trattenuta sullo stipendio e decorre dal secondo mese successivo a quello della scadenza del predetto termine.

8. — L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può chiedere l'esonero del pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso il periodo riscattato è pari a quello richiesto, ridotto in proporzione al rapporto fra i due coefficienti dell'unita tabella 3 relativi, rispettivamente, al numero delle rate pagate ed al numero di quelle complessivamente dovute.

9. — Per l'iscritto che cessi dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, il valor capitale del debito residuo si calcola con le norme contenute nell'allegato *C*.

Nei casi di cessazione con diritto alla indennità di buonuscita da parte dell'iscritto o dei suoi superstiti, il valor capitale del debito residuo viene trattenuto dall'indennità spettante.

L'iscritto che cessi dal servizio con diritto all'assegno vitalizio ha la facoltà di chiedere la concessione dell'esonero di cui al precedente n. 8, ovvero di estinguere il debito residuo in unica soluzione.

Nei casi di cessazione dal servizio senza diritto alle prestazioni previdenziali o, comunque, senza che il servizio riscattato possa essere valutato ai fini delle prestazioni medesime, l'eventuale debito residuo si considera estinto.

10. — Qualora sia previsto il collocamento a riposo per limiti di età entro un anno dalla data di ricezione da parte della Cassa della domanda completamente istruita, la ratizzazione del contributo di riscatto in unica soluzione prevista dal n. 7 in nessun caso viene effettuata. Per l'iscritto che non abbia provveduto al versamento del contributo di riscatto in unica soluzione, prima della data del collocamento a riposo e che non abbia rinunciato nè intenda rinunciare al riscatto stesso, il contributo viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio diretto.

11. — Nel caso di cessazione dal servizio prima del pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione ovvero prima dell'inizio dei versamenti rateali, qualora l'iscritto o i suoi superstiti non abbiano rinunciato nè intendano rinunciare al riscatto, il contributo viene trattenuto a conguaglio in sede di liquidazione della indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio diretto.

ALLEGATO A

Norme per la determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione

I. — Per la determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione si considerano:

a) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto;

b) il periodo da riscattare espresso in mesi interi;

c) l'età del dipendente alla data di presentazione della domanda, espressa in anni interi trascurando la frazione di anno non superiore a sei mesi e computando per un anno la frazione superiore a sei mesi.

Il contributo di riscatto in unica soluzione, dovuto per ogni 1000 lire della retribuzione di cui alla precedente lettera *a*) e per ogni mese del periodo di cui alla lettera *b*), è pari al coefficiente dell'unita tabella 1 relativo all'età di cui alla lettera *c*).

II. — Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente n. I, per data di presentazione della domanda di riscatto si intende:

a) la data del 5 gennaio 1966, nel caso di domanda riferentesi ad iscritto in servizio alla data stessa, presentata dall'iscritto o dai suoi superstiti entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, qualora la domanda risulti pervenuta alla Cassa, debitamente istruita, entro il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ovvero qualora l'iscritto predetto sia cessato dal servizio entro tale termine;

b) la data di presentazione all'A.S.S.T. ovvero la data di cessazione dal servizio, se anteriore, nei casi non contemplati alla lettera *a*), purchè la domanda, debitamente istruita risulti pervenuta alla Cassa entro i termini previsti dal n. 4;

c) la data di un anno prima della ricezione da parte della Cassa della domanda, debitamente istruita, ovvero la data di cessazione dal servizio, se anteriore, nei casi che non rientrino fra quelli contemplati alle lettere *a*) e *b*).

III. — Ai fini della determinazione del contributo di riscatto per gli iscritti in servizio al 5 gennaio 1966, o loro superstiti, che abbiano presentato o presentino la domanda entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, qualora ricorra l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del precedente n. II, come retribuzione annua contributiva si considera, anzichè quella risultante dall'applicazione delle disposizioni stesse, la retribuzione, solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.

IV. — Qualora si tratti di iscritto cessato dal servizio dal 6 gennaio al 28 febbraio 1966, il contributo di riscatto è ridotto del 52 %.

segue: ALLEGATO A

TABELLA 1

Contributo di riscatto, in unica soluzione, per ogni 1.000 lire di retribuzione e per ogni mese del periodo riscattato

Età alla data della domanda	Contributo di riscatto	Età alla data della domanda	Contributo di riscatto	Età alla data della domanda	Contributo di riscatto
20	2,74	40	4,55	60	6,34
21	2,84	41	4,62	61	6,47
22	2,94	42	4,70	62	6,59
23	3,04	43	4,78	63	6,71
24	3,14	44	4,86	64	6,83
25	3,24	45	4,93	65	6,94
26	3,33	46	5,02		
27	3,43	47	5,10		
28	3,51	48	5,19		
29	3,60	49	5,28		
30	3,69	50	5,36		
31	3,78	51	5,45		
32	3,87	52	5,55		
33	3,96	53	5,65		
34	4,05	54	5,74		
35	4,13	55	5,83		
36	4,22	56	5,93		
37	4,30	57	6,03		
38	4,38	58	6,14		
39	4,46	59	6,24		

ALLEGATO *B*

Norme per la determinazione, nei casi di pagamento rateale del contributo di riscatto, della relativa rata mensile

I — La rata, dovuta mensilmente dall'iscritto nei casi di pagamento rateale del contributo di riscatto, è pari, per ogni 1.000 lire del contributo stesso, al coefficiente della unita tabella 2 relativo al periodo in cui debbono essere effettuati i versamenti.

II. — Qualora, nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, l'iscritto abbia interrotto i versamenti e non abbia chiesto l'esonero dal proseguire i versamenti stessi, questi debbono essere effettuati per un numero di mesi uguale a quello delle rate rimaste insolute o non ancora scadute e per un importo pari alla rata già dovuta maggiorata degli interessi composti, al saggio del 4,50 per cento anno composto, considerati per un periodo pari a quello dell'interruzione stessa.

TABELLA 2

Coefficienti per la determinazione delle rate da versare mensilmente per il pagamento rateale del contributo di riscatto, per ogni 1000 lire del contributo stesso.

Mesi	Anni							
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	—	86,28	44,09	30,04	23,01	18,81	16,01	14,01
1	1.014,78	79,79	42,40	29,28	22,59	18,53	15,82	13,87
2	508,32	74,23	40,85	28,56	22,17	18,27	15,63	13,73
3	339,50	69,40	39,40	27,87	21,78	18,01	15,45	13,60
4	255,09	65,18	38,07	27,23	21,40	17,76	15,27	13,47
5	204,45	61,46	36,82	26,61	21,03	17,51	15,10	13,34
6	170,68	58,15	35,66	26,02	20,68	17,28	14,93	13,21
7	146,57	55,19	34,57	25,46	20,34	17,05	14,77	13,09
8	128,48	52,53	33,55	24,93	20,01	16,83	14,61	12,97
9	114,41	50,12	32,59	24,42	19,69	16,62	14,45	12,85
10	103,16	47,92	31,69	23,93	19,39	16,41	14,30	12,74
11	93,95	45,92	30,84	23,46	19,09	16,20	14,16	12,63

segue: ALLEGATO *B* — *segue:* TABELLA 2

Coefficienti per la determinazione delle rate da versare mensilmente per il pagamento rateale del contributo di riscatto, per ogni 1000 lire del contributo stesso.

Mesi	Anni							
	8	9	10	11	12	13	14	15
0	12,52	11,36	10,43	9,68	9,05	8,53	8,08	7,69
1	12,41	11,27	10,37	9,62	9,01	8,49	8,04	—
2	12,30	11,19	10,30	9,57	8,96	8,45	8,01	—
3	12,20	11,11	10,23	9,51	8,91	8,41	7,97	—
4	12,10	11,03	10,17	9,46	8,87	8,37	7,94	—
5	12,00	10,95	10,10	9,41	8,82	8,33	7,91	—
6	11,90	10,87	10,04	9,35	8,78	8,29	7,88	—
7	11,81	10,80	9,98	9,30	8,74	8,26	7,84	—
8	11,72	10,72	9,92	9,25	8,69	8,22	7,81	—
9	11,62	10,65	9,86	9,20	8,65	8,18	7,78	—
10	11,53	10,58	9,80	9,15	8,61	8,15	7,75	—
11	11,45	10,50	9,74	9,10	8,57	8,11	7,72	—

(6245)

ALLEGATO C

Norme per la determinazione, nel caso di cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo.

In caso di cessazione dal servizio prima del totale versamento delle rate dovute per il riscatto, il valor capitale del debito residuo si ottienere moltiplicando l'importo della rata mensile per il coefficiente dell'unita tabella 3 relativo al periodo mancante per la estinzione del debito.

TABELLA 3

Coefficienti da applicare all'importo della rata mensile per la determinazione, nel caso di cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo.

Mesi	Anni							
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	—	11,7182	22,9318	33,6625	43,9312	53,7576	63,1609	72,1593
1	0,9963	12,6716	23,8442	34,5356	44,7667	54,5571	63,9260	72,8914
2	1,9890	13,6216	24,7532	35,4055	45,5991	55,3537	64,6883	73,6209
3	2,9781	14,5681	25,6589	36,2722	46,4285	56,1474	65,4478	74,3476
4	3,9635	15,5111	26,5613	37,1358	47,2548	56,9381	66,2045	75,0718
5	4,9453	16,4506	27,4604	37,9961	48,0781	57,7260	66,9584	75,7932
6	5,9236	17,3867	28,3562	38,8533	48,8984	58,5110	67,7096	76,5121
7	6,8982	18,3194	29,2487	39,7074	49,7158	59,2931	68,4580	77,2283
8	7,8693	19,2487	30,1380	40,5584	50,5301	60,0723	69,2037	77,9419
9	8,8368	20,1745	31,0240	41,4062	51,3414	60,8487	69,9467	78,6528
10	9,8008	21,0970	31,9067	42,2510	52,1498	61,6223	70,6869	79,3612
11	10,7613	22,0161	32,7862	43,0926	52,9552	62,3930	71,4244	80,0670

segue: ALLEGATO C

segue TABELLA 3

Coefficienti da applicare all'importo della rata mensile per la determinazione, nel caso di cessazione dal servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo.

Mesi	Anni							
	8	9	10	11	12	13	14	15
0	80,7701	89,0102	96,8955	104,4411	111,6619	118,5717	125,1839	131,5115
1	81,4708	89,6807	97,5370	105,0551	112,2494	119,1339	125,7219	—
2	82,1688	90,3486	98,1762	105,6668	112,8347	119,6940	126,2580	—
3	82,8643	91,0142	98,8131	106,2762	113,4180	120,2521	126,7920	—
4	83,5572	91,6773	99,4477	106,8835	113,9990	120,8082	127,3241	—
5	84,2476	92,3380	100,0799	107,4885	114,5780	121,3622	127,8543	—
6	84,9355	92,9962	100,7098	108,0912	115,1548	121,9142	128,3825	—
7	85,6209	93,6521	101,3374	108,6918	115,7295	122,4642	128,9088	—
8	86,3037	94,3055	101,9627	109,2902	116,3021	123,0121	129,4332	—
9	86,9841	94,9566	102,5857	109,8864	116,8726	123,5581	129,9556	—
10	87,6619	95,6052	103,2065	110,4804	117,4411	124,1020	130,4761	—
11	88,3373	96,2515	103,8249	111,0722	118,0074	124,6440	130,9947	—

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(5151571) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 250